

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

* * * * *

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

(approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 12 marzo 2012)

Sommario

ART. 1 – Oggetto	2
ART. 2 – Ambito di applicazione e fonti normative	2
ART. 3 – Condizioni necessarie per il conferimento degli incarichi	2
ART. 4 – Tipologia degli incarichi	2
ART. 5 – Prestazione di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa	3
ART. 6 – Prestazione di lavoro autonomo di natura professionale	3
ART. 7 – Prestazione di lavoro autonomo di tipo occasionale	3
ART. 8 – Requisiti del prestatore	3
ART. 9 – Procedura di conferimento e valutazione comparativa	3
ART. 10 – Durata dell’incarico nella forma della collaborazione coordinata e continuativa	4
ART. 11 – Compenso	4
ART. 12 – Stipula del contratto	5
ART. 13 – Coperture assicurative	5
ART. 14 – Adempimenti successivi alla stipula	5
ART. 15 – Erogazione del compenso	5
ART. 16 – Disposizioni finali	5

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell' art. 3 della Legge 244/2007 e disciplina l'affidamento di incarichi a personale esterno.

ART. 2 – Ambito di applicazione e fonti normative

1. Il ricorso a personale esterno mediante affidamento di incarichi è ammesso nei seguenti casi:

- a. affidamento di compiti non rientranti tra quelli istituzionali del personale dipendente;
- b. affidamento di compiti che, pur rientranti tra quelli propri del personale tecnico ed amministrativo - contabile , siano di supporto alle attività stesse, verificate le condizioni che non ne consentano lo svolgimento da parte del personale dell'Ente;
- c. affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica o legale, che richiedano specifiche competenze o iscrizioni in albi professionali e per cui non sia consentito o opportuno l'impiego di personale dell'Ente;
- d. svolgimento di conferenze, seminari, corsi di formazione per cui è necessario avvalersi di esperti.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano per:

- a. le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
- b. la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'ente e/o dell'amministrazione;
- c. gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi della Società, per i quali vige il "Regolamento per l'acquisto in economia di lavori, beni e servizi";
- d. gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109.

ART. 3 – Condizioni necessarie per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'art. 2 vengono conferiti in presenza delle seguenti condizioni:

- a. rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite al Consorzio e altresì, rispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b. impossibilità e/o carenza oggettiva per il Consorzio di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c. specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- d. natura temporanea e prestazione altamente qualificata dell'incarico;
- e. congruenza dei compensi erogati.

2. Le predette condizioni devono tutte ricorrere affinché l'incarico possa essere considerato conferito.

ART. 4 – Tipologia degli incarichi

1. Le tipologie di incarico disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:

- a. incarichi di studio, di ricerca e di consulenza;
- b. incarichi di prestazioni d'opera o di servizi che non sono configurabili come studio, ricerca e consulenza.

2. L'incarico di studio ha per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

3. L'incarico di ricerca presuppone la preventiva definizione del programma da parte della Società conferente;

4. L'incarico di consulenza ha per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse della Società

5. Gli incarichi sono affidati mediante le seguenti forme contrattuali:

- a. contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa (art. 5),
- b. contratto di lavoro autonomo di natura professionale (art. 6),
- c. contratto di lavoro autonomo di natura occasionale (art. 7).

ART. 5 – Prestazione di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa

1. Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale, che si concretizza in prestazioni d'opera resa con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
2. Elementi caratterizzanti della collaborazione coordinata e continuativa sono:
 - collaborazione: assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
 - coordinamento: collegamento funzionale dell'attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell'attività economica di quest'ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
 - continuità: non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);

ART. 6 – Prestazione di lavoro autonomo di natura professionale

1. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura professionale la prestazione resa da soggetti in possesso di partita Iva che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione.

ART. 7 – Prestazione di lavoro autonomo di tipo occasionale

1. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale la prestazione resa da soggetti che si obbligano a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.
2. L'esercizio dell'attività, inoltre, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza, e deve avere carattere episodico.

ART. 8 – Requisiti del prestatore

1. Gli incarichi possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:
 - a. professionisti regolarmente iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;
 - b. esercenti per professione abituale una attività professionale priva di Albi, Elenchi o Ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
 - c. esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in relazione alla prestazione richiesta qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in apposito Albo, Elenco o Ruolo;
 - d. dipendenti pubblici o privati o soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico.
2. In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da una pubblica Amministrazione in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 è necessario, anche in applicazione della normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza del prestatore e comunicare, conseguentemente, alla stessa Amministrazione l'effettuazione della prestazione.

ART. 9 – Procedura di conferimento e valutazione comparativa

1. In presenza delle condizioni indicate all'art. 3, gli incarichi vengono conferiti a seguito di selezione mediante valutazione comparativa in relazione alle competenze richieste dall'incarico.
2. La proposta di conferimento dell'incarico di collaborazione esterna deve contenere:
 - a. l'oggetto della prestazione;
 - b. le modalità ed il luogo di espletamento dell'incarico;
 - c. la durata;
 - d. il compenso;
 - e. gli oneri a carico del Consorzio;

- f. la ricognizione per verificare che per lo svolgimento dell'incarico non è possibile avvalersi di prestazioni del personale presente nella propria struttura, o che non esiste all'interno della struttura del Consorzio, personale in possesso delle specifiche competenze richieste, o che la prestazione oggetto dell'incarico non rientra tra i compiti istituzionali propri del personale dipendente;
- g. l'indicazione dei requisiti per la partecipazione alla selezione, nonché le modalità di effettuazione della stessa ed i criteri di valutazione;
3. l'esecuzione delle procedure di selezione sono a cura del Direttore-Segretario, quale responsabile del procedimento.
4. Il responsabile del procedimento provvede alla predisposizione di apposito avviso di selezione al fine di procedere alla valutazione comparativa
5. Quando al selezione per l'espletamento della prestazione è rivolta a dipendenti pubblici, la stessa è effettuata tra i dipendenti degli enti locali soci del consorzio. In caso di esito negativo della selezione fra i dipendenti dei soci del Consorzio si potrà procedere alla selezione tra i dipendenti di enti pubblici non soci.
6. Alla selezione viene assicurata adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente per un periodo di almeno 10 giorni naturali e continui.
7. L'avviso di selezione deve contenere, la descrizione delle attività da svolgere, la descrizione della professionalità richiesta, l'entità del compenso per l'incarico al lordo delle ritenute di legge a carico del prestatore e degli eventuali rimborsi spesa, le modalità di erogazione, le modalità di partecipazione alla selezione. L'avviso di selezione potrà prevedere la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico con motivazione espressa.
8. Nell'avviso, inoltre, deve essere indicato il Responsabile del Procedimento.
9. Si prescinde dalla pubblicazione dell'avviso di selezione nei seguenti casi:
- a. nel caso in cui la specificità e l'elevata professionalità richieste riguardino lo svolgimento di attività di particolare complessità;
 - b. nel caso in cui la scelta del professionista o prestatore d'opera debba essere basata su un rapporto fiduciario, ricorrendone i presupposti che devono essere esplicitati e motivati nel provvedimento di autorizzazione, ovvero per la natura specialistica della prestazione tale che la stessa possa essere fornita da un solo prestatore;

ART. 10 – Durata dell'incarico nella forma della collaborazione coordinata e continuativa

1. Per le collaborazioni di natura coordinata e continuativa l'incarico potrà essere conferito fino a 36 (treantasei) mesi e potrà essere rinnovato.
2. Il rinnovo dovrà avvenire attraverso la stipula di un nuovo contratto recante gli stessi requisiti di forma di quello precedente.
3. Il contratto di rinnovo dovrà essere stipulato non prima di quindici giorni e non oltre trenta giorni decorrenti dal termine delle attività fissato nel contratto precedente.
4. In ogni caso la collaborazione non potrà avere durata superiore a quella del progetto stesso.

ART. 11 – Compenso

1. Il compenso per gli incarichi conferiti all'esterno è determinato sulla base delle caratteristiche della attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.
2. Il compenso è determinato al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore.
3. Per le prestazioni relative ad attività professionali dotate di Tariffario specifico il compenso sarà determinato in conformità a tali tariffari, al netto degli eventuali sconti ottenuti.
4. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il prestatore effettua per l'espletamento dell'incarico.
5. Sono autorizzabili le spese sostenute per trasferte che si rendano necessarie per le collaborazioni coordinate e continuative solo se precedentemente autorizzate dal

responsabile del procedimento del progetto ed all'interno di un importo totale indicato nell'atto contrattuale.

ART. 12 – Stipula del contratto

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere prima dell'inizio dell'attività tra il soggetto individuato e il Direttore, ciascuno per la propria competenza.
2. Il contratto, esplicitamente redatto in una delle forme contrattuali di cui all'art. 4, ultimo comma, deve in ogni caso indicare:
 - a. l'oggetto della prestazione,
 - b. la durata della medesima,
 - c. l'entità e la modalità di corresponsione del compenso, nonché l'indicazione del fondo su cui graverà la spesa,
 - d. l'eventuale importo relativo a spese per trasferte,
 - e. il luogo di espletamento dell'attività,
 - f. la previsione di clausola risolutiva.
3. Al contratto deve essere allegata, debitamente compilata e sottoscritta dal prestatore, la relativa Dichiarazione ai fini anagrafici e dell'inquadramento fiscale e previdenziale.

ART. 13 – Pubblicità dell'affidamento dell'incarico

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di pubblicazione nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge

ART. 14 – Erogazione del compenso

1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del Responsabile del procedimento della esattezza della prestazione eseguita secondo i termini contrattuali.

ART. 15 – Disposizioni finali

1. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché tutte le norme di legge in materia di collaborazione coordinata e continuativa, professionale ed occasionale.